

DECISIONE (UE) 2020/1100 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 17 luglio 2020****che modifica la decisione (UE) 2015/32 riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2020/33)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) prevede la possibilità di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione statistica ai fondi di investimento (FI) soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Detta norma prevede inoltre che le categorie di FI a cui le banche centrali nazionali (BCN) hanno la facoltà di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo. L'elenco di tali categorie di FI è contenuto in una decisione adottata dal Consiglio direttivo.
- (2) Nel corso del riesame prescritto dall'articolo 1 della decisione (UE) 2015/32 della Banca centrale europea (BCE/2014/62) ⁽²⁾, il Consiglio direttivo ha stabilito la necessità di includere ulteriori categorie di fondi di investimento per le quali possono essere concesse deroghe ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) per quanto riguarda l'Austria, la Lettonia, la Lituania e il Portogallo, di eliminare le categorie di fondi di investimento, per quanto riguarda la Francia, che non sono più applicabili, e di apportare lievi modifiche derivanti da cambiamenti a taluni atti giuridici nazionali. Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/32 della Banca centrale europea (BCE/2014/62).
- (3) Pertanto, la decisione (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica**

L'allegato alla decisione (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) è sostituito dall'allegato alla presente decisione

*Articolo 2***Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

*Articolo 3***Destinatari**

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 luglio 2020.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE

⁽¹⁾ GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/32 della Banca centrale europea, del 29 dicembre 2014, riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1073/2013 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (BCE/2014/62) (GU L 5 del 9.1.2015, pag. 17)

L'allegato alla decisione (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO

CATEGORIE DI FONDI DI INVESTIMENTO PER LE QUALI POSSONO ESSERE CONCESSE DEROGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1073/2013 (BCE/2013/38)

Stato membro	Nome della categoria di FI	Atto giuridico relativo alla categoria			Atto giuridico che stabilisce la frequenza della valutazione			Frequenza della valutazione secondo il diritto nazionale
		Titolo dell'atto giuridico	Numero/data dell'atto giuridico	Disposizioni pertinenti	Titolo dell'atto giuridico	Numero/data dell'atto giuridico	Disposizioni pertinenti	
Austria	<i>Alternative Investmentfonds</i> (Fondi di investimento alternativi per investitori professionali)	<i>Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013</i> (Legge sulle società di gestione di fondi di investimento alternativi)	BGBL. I Nr. 135/2013	AIFMG 2013 § 2 e non soggetti alla AIFMG § 48	<i>Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013</i> (Legge sulle società di gestione di fondi di investimento alternativi)	BGBL. I Nr. 135/2013	AIFMG 2013 § 17 (3)	Annuale
Austria	<i>Immobilienfonds</i> (Fondi di investimento immobiliare)	<i>Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003</i> (Legge sui fondi di investimento immobiliare)	BGBL. I Nr. 80/2003	ImmoInvFG 2003 § 1	<i>Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003</i> (Legge sui fondi di investimento immobiliare)	BGBL. I Nr. 80/2003	ImmoInvFG 2003 § 29 (2)	Annuale
Francia	<i>Fonds commun de placement à risque</i> (Fondi mutualistici di venture capital)	Code monétaire et financier (Codice monetario e finanziario)		Capitolo IV, sezione 2, paragrafo 2, da L214-28 a L214-32	Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)		Libro IV, Titolo II, Articolo 422-120-13	Semestrale
Italia	<i>Fondi chiusi</i>	<i>Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria</i>	n. 58 del 24 febbraio 1998	Parte I, articolo 1 Parte II, articoli 36, 37 e 39	<i>Provvedimento della Banca d'Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio</i>	23 dicembre 2016	Titolo V, capitolo 1, sezione II, paragrafo 4.6	Annuale

		Decreto ministeriale – Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58	n. 228 del 24 maggio 1999	Capitolo II, articolo 12				
Lettonia	Alternatīvo ieguldījumu fondi (Fondi di investimento alternativi)	Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums (Legge sui fondi di investimento alternativi e sui loro gestori)	Legge del 9 luglio 2013	Capitolo III, sezione 27, parte 6	Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums (Legge sui fondi di investimento alternativi e sui loro gestori)	Legge del 9 luglio 2013	Capitolo III, sezione 27, parte 6	Annuale
Lituania	Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai (Imprese di investimento collettivo per investitori informati)	Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (Legge sulle imprese di investimento collettivo per investitori informati)	n. XII-376 del 18 giugno 2013 (modificata da ultimo il 12 di cembre 2019)	Articolo 2, paragrafo 5	Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (Legge sulle imprese di investimento collettivo per investitori informati)	n. XII-376 del 18 giugno 2013 (modificata da ultimo il 12 di cembre 2019)	Articolo 42, paragrafo 2	Semestrale/annuale
Lituania	Alternatyvieji kolektyvinio investavimo subjektai (Imprese di investimento collettivo alternativo)	Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas (Legge sugli amministratori di imprese di investimento collettivo alternativo)	n. XII-1467 del 18 dicembre 2014 (modificata da ultimo il 12 di cembre 2019)	Articolo 3, paragrafo 13	Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas (Legge sugli amministratori di imprese di investimento collettivo alternativo)	n. XII-1467 del 18 dicembre 2014 (modificata da ultimo il 12 di cembre 2019)	Articolo 16, paragrafo 1	Semestrale/annuale

Portogallo	<i>Fundos de capital de risco</i> (Fondi di private equity e di venture capital)	<i>Lei</i> (Legge)	n. 18/2015 del 4 marzo 2015	Articoli 1 e 3	<i>Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários</i> (Regolamento della Commissione per il mercato dei titoli) <i>Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários</i> (Linee guida della Commissione per il mercato dei titoli)	n. 3/2015 del 3 novembre 2015 n. 7/2016 del 29 novembre 2016	Articoli 2 e 15 §1 Regola 2	Semestrale
Portogallo	<i>Fundos de empreendedorismo social</i> (Fondi per l'imprenditoria sociale) <i>Organismos de investimento alternativo especializado</i> (Fondi di investimento alternativo specializzato)	<i>Lei</i> (Legge)	n. 18/2015 del 4 marzo 2015	Articoli 1 e 4 Articoli 1 e 5	<i>Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários</i> (Regolamento della Commissione per il mercato dei titoli)	n. 3/2015 del 3 novembre 2015	Articoli 2 e 15 §2	Annuale»